

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 328

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 19 gennaio 2004

VISTO l'art.87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'art.17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n.137 recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2003 n.152 recante la riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n.177 recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2001, n.320 recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2003;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del ;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze

E M A N A
il seguente regolamento:

Capo I
Organizzazione del Ministero

Articolo 1 **Organizzazione centrale e decentrata**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.

2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali incardinate nei quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura :

- a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
- b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia;
- c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
- d) Dipartimento per i trasporti terrestri;

3. Il Ministero è, altresì, articolato in 4 uffici di livello dirigenziale generale, uno per ciascun Dipartimento, collocati in posizione di staff al Capo Dipartimento, cui sono preposti dirigenti generali, nominati ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo n.165 del 2001. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella allegata, sono, inoltre, individuati quattro incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici ai sensi dell'art.19, comma 10 del decreto legislativo n.165 del 2001 di cui uno finalizzato al coordinamento e al monitoraggio delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

4. Gli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma precedente svolgono funzioni di supporto al Capo dipartimento, di coordinamento delle attività ed altri incarichi specifici all'uopo conferiti. L'ufficio collocato in posizione di staff al Capo dipartimento per i trasporti terrestri svolge, inoltre, funzioni di regolazione ai sensi dell'art.30 della Direttiva 01/14/CE finalizzate alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari.

5. Costituiscono organi decentrati del Ministero dieci Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, di seguito denominati "S.I.I.T.", ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.

6. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2 **Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti**

1. È istituita la conferenza permanente dei Capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate

responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

3. La Direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

4. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Capo II **Attribuzioni ai Dipartimenti**

Articolo 3 **Aree funzionali**

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'art.42 del decreto legislativo n.300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:

- a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - linee fondamentali dell'assetto del territorio, pianificazione e programmazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di assetto territoriale e di sviluppo territoriale; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica trasportistica ed infrastrutturale; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; affari internazionali; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
- b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; lotta all'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
- c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo -indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e

trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

- d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle direzioni generali è definita con decreto ministeriale ai sensi dell'art.17 comma 4-bis lett.e) della legge 23 agosto 1988, n.400.

Capo III **Articolazione dei Dipartimenti**

Articolo 4 **Dipartimento per il coordinamento** **dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali**

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
- b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
- c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
- d) Direzioni generale per le reti;
- e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;

2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
- b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) rapporto di lavoro e formazione del personale;
- d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
- e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
- f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale;

opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;

- g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- h) relazioni con il pubblico;
- i) Cassa di previdenza e assistenza;

3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
- b) Programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
- c) Pianificazione pluriennale della viabilità;
- d) Programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
- e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
- g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
- i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT -OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate;
- j) relazioni ed affari internazionali.
- k) Monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
- l) Programmi comunitari per la mobilità sostenibile;
- m) Programmi URBAN.

4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;
- b) Adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) Osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;
- d) Piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
- e) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - D.M. 9 maggio 2001;

5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
- b) Azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;
- c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico.
- d) Vigilanza sul registro italiano dighe;
- e) Determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

f) Opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
- b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione;
- c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;
- d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero.
- f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero;

Articolo 5

Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia

1. Il Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per le strade e autostrade;
- b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
- c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
- d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.

2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
- b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
- c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
- d) Archivio nazionale delle strade;
- e) Affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
- f) Individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade;
- g) Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
- b) zone sismiche ed edilizia antisismica;

- c) interventi per la ricostruzione;
- d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;
- b) Disciplina delle cooperative edilizie;
- c) Misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- d) Locazioni ed equo canone;
- e) Iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) Mutui edilizi;
- g) Programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.
- h) Attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;
- i) Monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
- j) Supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- k) Repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- l) Raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
- m) Promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma;

5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
- b) Definizione delle normative tecniche di settore;
- c) Rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- d) Supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- e) Predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
- f) gestione stralcio del soppresso Albo Nazionale dei Costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

Articolo 6
Dipartimento per la navigazione
ed il trasporto marittimo ed aereo

1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
- b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
- c) Direzione generale per la navigazione aerea.

2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) disciplina della navigazione marittima;

- b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
- c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime;
- d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
- f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;
- g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
- h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;
- i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
- j) predisposizione della normativa tecnica di settore;

3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti :

- a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale;
- b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
- c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;
- d) sistema idroviario padano-veneto;
- e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore;
- f) predisposizione della normativa tecnica di settore;

4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:

- a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
- b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
- c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
- d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo;

5. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Articolo 7

Dipartimento per i trasporti terrestri

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per la motorizzazione;
- b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
- c) Direzione generale del trasporto ferroviario
- d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;

- b) Trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- c) Sicurezza del trasporto di merci pericolose;
- d) Parco circolante e conducenti;
- e) Archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
- f) Normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
- g) Omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
- h) Prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;
- i) Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
- j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;

3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
- b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
- c) Normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
- d) Monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose
- e) Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
- f) Regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale;

4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
- b) attività di vigilanza sui progetti;
- c) Analisi economiche;
- d) Contratti di programma;
- e) Vigilanza sulle linee ferroviarie;
- f) definizione di standards e norme di sicurezza;
- g) interoperabilità ferroviaria;

5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
- c) Programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- d) Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
- e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci;

Articolo 8
Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) ricerca e soccorso in mare;
- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
- c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
- d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
- e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
- g) predisposizione della normativa tecnica di settore.

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

Capo IV
Amministrazione decentrata

Articolo 9
Servizi integrati infrastrutture e trasporti

1. Sono Organi decentrati del Ministero i dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati SIIT, secondo le articolazioni territoriali a fianco di ciascuno segnate :

- 1) SIIT Piemonte- Valle d'Aosta - Liguria
- 2) SIIT Lombardia
- 3) SIIT Veneto-Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
- 4) SIIT Emilia Romagna -Marche
- 5) SIIT Toscana - Umbria
- 6) SIIT Lazio - Abruzzo
- 7) SIIT Campania - Molise
- 8) SIIT Basilicata - Puglia
- 9) SIIT Calabria - Sicilia
- 10) SIIT Sardegna

2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti

3. A ciascun Settore è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, rispettivamente denominato

Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto-Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alla Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

5. Al SIIT competente per il Lazio e l'Abruzzo è preposto un Dirigente generale, nominato ai sensi dell'art.19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività. In particolare, il Direttore generale:

- a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
- b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) svolge funzioni di propulsione e di coordinamento nonché di supporto ai Dipartimenti nelle rispettive attività di controllo e di vigilanza dei SIIT;
- d) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;
- e) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale del SIIT, ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- f) può proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di revoca degli incarichi di cui alla lettera precedente;
- g) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
- h) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
- i) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le Regioni, le Province e gli enti locali nonché le relazioni sindacali;
- j) promuove le attività di comunicazione esterna e di rappresentanza.

L'Ufficio del Direttore generale, con sede in Roma, costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279. Ad esso afferiscono, quali centri di costo, i settori organici di cui si compone.

6. I settori organici di cui si compongono i SIIT costituiscono centro di costo ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 e, fatto salvo quanto disposto al comma precedente, afferiscono ai dipartimenti competenti per materia.

Articolo 10 **Competenze dei SIIT**

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi;

- d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443;
- e) gestione e tutela del demanio marittimo;
- f) attività di supporto alla lotta all'abusivismo edilizio;
- g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture viarie;
- h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
- i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- j) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
- k) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) espletamento del servizio di polizia stradale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

- a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
- b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ADR, ecc.;
- d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso;
- e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- f) attività in materia di navigazione;
- g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
- h) circolazione e sicurezza stradale;
- i) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e con gli enti locali;
- j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
- k) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
- m) espletamento del servizio di polizia stradale;
- n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
- o) attività in materia di autotrasporto;
- p) attività di aggiornamento e ricerca.

Articolo 11 **Organizzazione**

1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.

2. In sede di prima attuazione, ciascun settore dei SIIT ha sede presso i capoluoghi di Regione dei rispettivi ambiti territoriali. Con successivi decreti ministeriali può essere variata la dislocazione logistica in ragione dei bacini di utenza di riferimento in modo da assicurare la massima presenza e diffusione sul territorio.

3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art.17 comma 4-bis lett.e) della legge 23 agosto 1988, n.400 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT, alla individuazione dei rispettivi compiti ed alla graduale unificazione di uffici esercitanti medesime attività, prevedendo l'individuazione di almeno dieci uffici di livello dirigenziale non generale per ciascun SIIT, di cui almeno due con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica, ad eccezione del SIIT competente per la Sardegna per il quale il limite minimo numerico è fissato in cinque uffici.

4. Con successivi decreti ministeriali, si provvede al riassetto degli organismi collegiali operanti presso le previgenti strutture dell'Amministrazione decentrata e periferica in modo da pervenire alla progressiva unificazione degli organismi esercitanti la medesima attività, prevedendo, per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività di tutte le componenti territorialmente interessate e per garantire economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la possibilità di articolare tali organismi in settori la cui composizione e competenza è individuata per ambiti territoriali e per materia.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento omogeneo delle attività di competenza.

6. Gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.

7. L'ufficio del Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale, da individuarsi nell'ambito della dotazione organica complessiva, con funzioni di supporto alle attività di competenza.

8. È istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo

Capo V
DOTAZIONE ORGANICA
E NORME FINALI

Articolo 12
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative

contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

Articolo 13 **Uffici di diretta collaborazione**

1. All'art.4, comma 5 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.320 è inserito, in principio, il seguente periodo: "Presso il Servizio di controllo interno, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165."

2. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata con apposito regolamento emanato in attuazione delle disposizioni recate dalla legge 6 luglio 2002, n.137.

Articolo 14 **Verifica dell'organizzazione del Ministero**

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Articolo 15 **Abrogazioni e modificazioni di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.177.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

3. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n.950 e nel relativo allegato la dizione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla dizione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e la dizione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla dizione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Articolo 16 **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I comitati, i collegi, le commissioni nonché ogni altro organismo individuato ai sensi dell'art.18 della legge n.448 del 28 dicembre 2001, continuano ad operare nell'ambito delle strutture ministeriali cui afferiscono per la materia di rispettiva competenza, salvo diversa disposizione normativa. Gli organismi di cui all'art.11, comma 4 del presente regolamento permangono nella attuale composizione sino al definitivo riassetto.

3. Fino alla piena operatività delle disposizioni di cui al presente regolamento, i previgenti uffici dell'Amministrazione centrale, decentrata e periferica del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

4. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali cura sino a completamento i programmi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Tabella A

		Organico ex Ministero dei Lavori Pubblici	Organico ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione	Ministero Infrastrutture e Trasporti
Qualifiche Dirigenziali	1a Fascia	41	16	57
	2a Fascia	166	144	310
Totale area dirigenziale		207	160	367
AREA C				
AREA C	pos.ec. C3	377	616	993
	pos.ec. C2	780	1127	1907
	pos.ec. C1	442	928	1370
Totale Area C		1599	2671	4270
AREA B				
AREA B	pos.ec. B3	1230	2465	3695
	pos.ec. B2	836	1127	1963
	pos.ec. B1	535	430	965
Totale Area B		2601	4022	6623
AREA A				
AREA A	pos.ec. A1	144	810	954
Totale Area A		144	810	954
Totale aree funz.		4344	7503	11847
Totale generale				
Totale generale		4551	7663	12214



MINISTRO

Vice Ministro

Sottosegretario


Sottosegretario

Vice Ministro

Sottosegretario

Sottosegretario

Consiglio superiore lavori pubblici
Presidenza
1ª Sezione
2ª Sezione
3ª Sezione
4ª Sezione
5ª Sezione
6ª Sezione



Dipartimento 1
Amministrazione
Servizi generali

Dipartimento 2
Infrastrutture ed
edilizia

Dipartimento 3
navigazione
trasporto marittimo
aereo

Dipartimento 4
trasporti terrestri

ufficio
funzioni 1

ufficio
funzioni 2

ufficio
funzioni 3

ufficio funzioni 4
anche finalizzato alla
vigilanza sulla
concorrenza servizi
ferroviari

gestione impianti
navi mercantili

servizi
infrastrutture

**infrastrutture
navigazione**

motorizzazione

programmazione e
progettazione opere

utilizzo servizi ed
edilizia pubblica

**navigazione trasp.
marittimo**

**sistemi trasporto
impianti fissi**

politiche sviluppo
del territorio

gestione impianti
edilizia pubblica
culturale

**navigazione
aerea**

**autotrasporto
persone e cose**

rec

regolazione lavori
pubblici

**trasporto
ferroviario**

sistemi informatici e
statistici

**incarico
studio**

**incarico
studio
politiche
culturali
infrastrutture**

**incarico
studio
politiche
sulla
sicurezza**

**incarico
studio**

SIIT 1
Piemonte
Valle
d'Aosta
Liguria

SIIT 2
Lombardia

SIIT 3
Veneto
Trentino
AA.
Friuli
V.G.

SIIT 4
Emilia
Romagna
Marche

SIIT 5
Toscana
Umbria

SIIT 6
Lazio
Abruzzo

SIIT 7
Campania
Molise

SIIT 8
Basilicata
Puglia

SIIT 9
Calabria
Sicilia

SIIT 10
Sardegna